



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 18/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 settembre 2012, n. 199

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 9 MW da realizzare in agro di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in loc. "Serro di Luca" - proponente Rosa dei Venti 2 Srl - Sede legale: Via Calabritto, 20 - 80121 Napoli.

L'anno 2012 addì 21 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011) e dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal dirigente ad interim dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 5693 del 10.06.2007, la società Rosa dei Venti 2 Srl, con sede legale in Via Calabritto, n. 20, 80121 Napoli, presentava istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico in località Serro di Luca nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), costituito da 3 aerogeneratori da 3 MW/cad. per complessivi MW9;
- l'Ufficio tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, prendendo atto della DD di assoggettamento a VIA n. 410 del 13.09.2006 del Servizio Ecologia, allora "Settore" Ecologia, con propria nota prot. 3847 del 14.05.2007, acquisita dal Settore Ecologia con prot. 8860 del 01.06.2007, ribadiva volontà negativa alla realizzazione dell'opera;
- il Settore Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. 9391 del 12.6.2007, con riferimento al parere negativo espresso dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio in merito alla realizzazione dell'opera, comunicava alla Società proponente di non essere nelle condizioni di poter esprimere pareri sul progetto presentato;
- in riscontro alla nota di cui sopra, lo studio legale Nardelli, in nome e per conto della Società proponente, rilevando l'infondatezza fattuale e giuridica del parere negativo espresso dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio ed evidenziando al contempo che il Settore Ecologia, con la D.D. n. 410 del 13.9.2006 di assoggettabilità a VIA aveva già ritenuto di superare tale parere negativo (richiamato a pag. 2 di detta Determinazione), con nota acquisita al prot. 14787 del 25.09.2007, invitava e diffidava l'Amministrazione regionale a rimuovere il provvedimento comunicato con la nota suddetta e di proseguire col procedimento di VIA;
- il Settore Ecologia, con nota prot. 16421 del 17.10.2007, in riscontro alla diffida di cui sopra, al fine di dare corretta applicazione a quanto previsto dagli artt. 5 e ss. della LR 11/2001 relativi all'avvio della procedura di VIA, invitava il proponente a porre in essere tutti gli adempimenti previsti (pubblicazioni) e chiedeva alle amministrazioni comunale e provinciale di provvedere all'espressione dei pareri di

competenza. In particolare chiedeva al Comune di Rocchetta di confermare il parere negativo già espresso con sua nota 3847 del 14.5.2007;

- in riferimento alla nota esposta al capoverso precedente, lo studio legale Nardelli, in nome e per conto della Società proponente, con nota acquisita al prot. 16533 del 22.10.2007 informava l'Ufficio VIA dell'imminente udienza dinanzi al TAR Puglia a seguito del ricorso proposto dalla Società avverso il provvedimento regionale prot. 9391 del 12.6.2007 e che per poter rinunciare alla detta istanza di sospensione facendone conseguentemente prendere atto al TAR, sarebbe stata necessaria la revoca e/o l'annullamento in autotutela del medesimo provvedimento da parte dell'Ufficio VIA;
- l'Ufficio VIA, con nota prot. 16538 del 22.10.2007, riscontrava la nota di cui sopra significando che quella datata 12.06.2007, oggetto di ricorso davanti al TAR, era stata automaticamente annullata dalla successiva nota prot. 16421 del 17.10.2007 ed invitava pertanto il proponente ad espletare tutti gli adempimenti di legge ai fini dell'avvio della procedura;
- con nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia 367 del 10.01.2008, l'Ufficio tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio confermava la volontà negativa alla realizzazione del parco eolico in loc. "Serra di Luca" proposto dalla Società Rosa dei Venti 2 Srl;
- la medesima Amministrazione comunale, con nota acquisita al prot. 4804 del 17.03.2008, trasmetteva le proprie osservazioni;
- con riferimento alla nota prot. 16421 del 17.10.2007, lo studio legale Nardelli, in nome e per conto della Società proponente, con nota acquisita al prot. 14657 del 20.10.2008, alla luce del parere comunale già espresso e del lungo tempo trascorso dalla prima istanza presentata ai sensi dell'art. 12 del DLvo 387/2003 (15.02.2004), invitava e diffidava la Regione Puglia nonché il Settore ecologia a concludere immediatamente e comunque non oltre giorni 15 il procedimento pena il risarcimento dei danni;
- in riscontro all'atto di diffida di cui sopra, l'ufficio VIA, con nota prot. 15338 del 03.11.2008, evidenziando la data del 23.03.2007 quale data di deposito dell'istanza da parte della Società Rosa dei Venti 2 Srl, la faceva rientrare nello scaglione temporale dei progetti presentati presso l'autorità competente entro il 31.03.2007 (scadenza di cui al RR 16/2006). Aggiungendo e precisando inoltre che agli atti dell'Ufficio non risultavano depositate le pubblicazioni di rito (BURP, quotidiano nazionale e locale), sollecitava la Società a produrre copia delle suddette pubblicazioni al fine di avviare la valutazione integrata ambientale ex art. 8 del RR 16/2006 e a desistere dall'espressione di atti di diffida carenti nelle motivazioni rappresentate;
- la Società proponente, ravvisando clamorosa illegittimità da parte del Settore Ecologia nel far rientrare il proprio progetto nello scaglione temporale dei progetti presentati entro il 31.3.2007 (e non fra quelli presentati prima dell'entrata in vigore del RR), con nota acquisita al prot. 17740 del 17.12.2008, rilevava di riservarsi di procedere alla relativa impugnazione dinanzi al Giudice competente o di sollecitare un intervento regionale in autotutela, e trasmetteva copia delle pubblicazioni richieste (quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo quotidiano di Puglia", BURP 14 del 24.01.2008);
- Lo studio legale Nardelli, in nome e per conto della Società proponente, citando la sentenza n. 1793/2009 del TAR Puglia Bari e facendone derivare la fondatezza della diffida del 20.10.2008, con nota prot. 8905 del 21.07.2009, invitava e diffidava nuovamente la Regione Puglia ed il Settore Ecologia a concludere immediatamente e comunque non oltre giorni 15 il procedimento e a deliberare la VIA ai sensi e per gli effetti della LR 11/2001;
- con nota prot. n. 11744 del 16.10.2009, il Servizio Ecologia, in considerazione dell'evolversi della regolamentazione in materia di progetto di impianti eolici, comunicava alla Società proponente la normativa applicabile alla procedura di VIA in argomento, in considerazione della data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- al Settore Ecologia, con nota acquisita al prot. n. 14278 del 30.12.2009, perveniva copia del ricorso proposto dinanzi al TAR di Bari dalla Società proponente contro la Regione Puglia, l'Ufficio VIA ed il Servizio Industria ed energia per l'annullamento del provvedimento prot. 11744 del 16.10.2009;
- il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., con la premessa

che a seguito della sentenza n. 344 della Corte Costituzionale le preclusioni procedurali richiamate nella nota impugnata sono, allo stato, venute meno, con nota 1914 del 01.03.2012, trasmetteva solo mezzo fax ai sensi dell'art. 43, c6, del DPR 445/2000, richiesta di pareri alle amministrazioni interessate ai sensi della LR 11/2001 e smi e del DLgs 156/2006 e ss.mm.ii.

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, con nota 5046 dell'11.04.2012, acquisita al protocollo di questo Servizio n. 3762 del 10.05.2012, precisava di non dover esprimere alcun parere ai sensi dell'art. 11, c4, della LR 11/2001, atteso che la suddetta norma pone a carico di "Province, Comuni ed enti di gestione delle aree protette" l'obbligo di esprimere il parere di cui all'art. 5, c2, del DPR 12.04.1006;
- in data 22.05.2012 si riuniva il Comitato VIA regionale ed, a seguito di analisi del progetto e di tutta la documentazione presentata, evidenziava quanto di seguito riportato:

"Località

L'area interessata dal progetto in esame è ubicata nel territorio amministrativo del comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in località Serro di Luca (pag. 24 - SIA - Relazione di Impatto paesaggistico).

Numero aerogeneratori

3 collegati con un unico cavidotto interrato, della lunghezza di circa 13,5 km, che convoglierà l'energia elettrica prodotta fino alla sottostazione 20 kV da realizzare in località Laminta nel comune di Lacedonia (AV), e collegata al punto di consegna, in linea aerea (pag. 34 - SIA - Relazione di Impatto paesaggistico).

Diametro rotore

90 m. (pag. 27 SIA - Relazione di Impatto paesaggistico).

Altezza torre

Dal mozzo 80 m. (pag. 24 SIA - Relazione di Impatto paesaggistico).

Potenza nominale singolo aerogeneratore

3000 kW per un totale di 9 MW.

Coordinate

Sistema di riferimento GAUSS-BOAGA Roma40 (Progetto Preliminare - Tav. 04-Corografia: cartografia IGM, coordinate aerogeneratori).

TORRI Coordinata Coordinata
EST NORD

T1 2562275 4547422

T2 2562082 4547988

T3 2561595 4548195

Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

L'energia prodotta dalle torri T3 e T2 convoglierà in un unico cavidotto (12,325 km), che conetterà la torre T1 alla cabina primaria a 20kV in località Laminta nel territorio amministrativo del comune di Lacedonia in provincia di Avellino. In adiacenza alla strada comunale Lacedonia - Anzano

parallelamente al corso d'acqua Vallone La Scafa, affluente del torrente Carapelle, proseguirà il cavidotto (1,245 km) fino alla connessione con il GRTN al punto di consegna realizzato con linea aerea.

Il cavidotto di collegamento attraverserà i territori comunali di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e di Lacedonia (AV) per una lunghezza complessiva di circa 13.570 metri.

Analisi di idoneità dell'area

Aree non idonee ai sensi del Decreto Legge del 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G. U. n. 219 del 18.09.2010).

- Siti patrimonio UNESCO, Aree e Beni di notevole interesse culturale (Parte II del D. Lgs 42/2004), Immobili e Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/ 2004.

NO

- Coni visuali su immagini storicizzate e identificative di luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

NO

- Prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini a emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso.

NO

- Aree naturali protette, istituite ai sensi della L. 394/91 (nazionali, regionali, locali).

NO (le torri T1 e T2 distano circa 2,5 km. dal Parco Naturale Regionale FIUME OFANTO istituito con LR n. 07 del 16.03.2009)

- Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar.

NO

- Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale).

NO (le torri T1 e T2 distanti circa 630 m. dal pSIC IT9120011 VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI).

- Important Bird Areas (IBA).

NO

- Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale; ecc.).

NO

- Aree agricole di pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

NO

- Aree di dissesto e/o a rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di Bacino.

SI - la torre T3 ricade in zone perimetrate dal PAI Puglia come PG3 - aree a pericolosità geomorfologica molto elevata.

- Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 che, per la sussistenza di particolari caratteristiche, le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

SI - le torri T1 e T2 sono interne alla fascia di protezione (100 m) di aree a boschi (art. 142, lett. g del D. Lgs. 42/2004).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

(interazioni con gli strumenti di pianificazione / programmazione)

Regime Vincolistico

Vincolo Sismico

Per il territorio di Rocchetta Sant'Antonio è indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 2.03.2004, la Zona Sismica I - Zona con pericolosità sismica alta (Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti con probabilità di superamento del 10% in 50 anni dell'accelerazione $a_g \geq 0,25g$).

Vincoli Idrogeologici

L'impianto ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino di Puglia; il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI - Puglia) è stato approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.

- Dalla cartografia del PAI-Puglia si evince che la torre T3 ricade in zona PG3 (aree a pericolosità geomorfologica molto elevata), e le torri T1 e T2, pur non ricadendo in aree pericolose perimetrate dal PAI Puglia, distano rispettivamente 150 e 250 metri da aree classificate come PG3.

Anche il percorso del cavidotto interrato di collegamento alla sottostazione utente (e al punto di consegna), attraversa territori perimetrati sia in PG3 sia in PG2 (aree a pericolosità geomorfologica elevata).

- Tutte le torri ricadono in aree soggette a Vincolo Idrogeologico in base al RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923 e al RDL n. 1126 del 16 maggio 1926 (pag. 20 - SIA - Relazione di Impatto paesaggistico). Per le opere in oggetto non è denunciato che si richiederà il nulla osta per i movimenti di terra all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Vincoli Ambientali

- Aree protette (buffer 200 m.)

Il parco eolico non ricade all'interno di Aree Naturali Protette (Legge 394/1991, LR 19/1997), Oasi di Protezione (LR 27/1998), e dal relativo buffer di 200 m.

Viceversa, gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo faunistico (LR 10/1984) della Zona a Gestione Sociale "La Rocca".

- Rete Natura 2000 (buffer 200 m.)

Il parco eolico non rientra tra le aree di protezione e/o conservazione ai sensi della DGR n.1022 del 21/07/2005, ovvero di zone pSIC (proposto Sito d'importanza comunitaria) o ZPS (Zona di Protezione Speciale) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, dai relativi buffer di protezione. Gli aerogeneratori di progetto più vicini si trovano, rispettivamente, a circa 630 m. dal pSIC 1T9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti".

Vincolo storico-architettonico e archeologico (ex L. 1089/1939)

All'interno delle aree non è stata rilevata la presenza di immobili sottoposti a vincolo architettonico-storico-monumentale, né di siti archeologici. Le presenze più vicine all'area in esame risultano essere le segnalazioni identificate dalla nuova carta dei Beni Culturali della Regione Puglia: Masseria Luca a circa 950 m. dalla torre T2, Casino Pallone a circa 1,0 km. dalla torre T1

Vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939)

Le aree di impianto delle torri non sono sottoposte al vincolo paesaggistico.

Aree boscate (ex L. 431/1985 art 1 comma g. e succ.)

Le torri T1 e T2 sono localizzate sul limite di un'area di pertinenza (buffer 100 m.) di aree coperte da boschi, macchie, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco e sottoposte a vincolo di rimboschimento, così come definite dall'art. 142, lett. g del D. Lgs. 42/2004.

Fasce di rispetto fluviale (ex L. 431/1985 art. I comma c. e succ.)

L'area di intervento non è intersecata né lambisce corsi d'acqua pubblici.

Usi civici (ex L. 431/1985 art. 1 comma h. e succ.)

La documentazione relativa reperibile non evidenzia alcun uso civico

Norme territoriali e urbanistiche

Pianificazione comunale

Il PRG del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) indica che le opere previste in progetto ricadono in zona agricola E. L'opera è compatibile con lo strumento urbanistico vigente (art 12, comma 7 del D. Lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; oltre a punto 15.3 parte III de D.M. del 10 settembre 2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in cui si chiarisce che "ove occorra l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico".

Pianificazione regionale

Rispetto alla compatibilità con gli ambiti territoriali estesi (ATE) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia, approvato con D.G.R. del 15 dicembre 2000 n. 1748 in adempimento a quanto disposto dalla L. 431/85 e dalla L.R. 56/80, si segnala che:

- tutti gli aerogeneratori T1, T2 e T3 ricadono nell'ambito di valore relativo "D" (laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività).

Per quanto riguarda le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti (ATD) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia è emerso che gli aerogeneratori di progetto interessano i seguenti sottosistemi:

Componente Geo-Morfo-Idrogeologica

- gli aerogeneratori T1 e T2 e le relative piazzole sono interessate dalla presenza di un componente del sistema geo-morfo-idrogeologico (crinali) e dalle relative aree di pertinenza;
- gli aerogeneratori sono interessati dal Vincolo Idrogeologico in base al RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923 e al RDL n. 1126 de 16 maggio 1926 (Progetto Preliminare Tav. 04a - Corografia: cartografia IGM - vincolo idrogeologico).

Componente Botanico-Vegetazionale

- tutti gli aerogeneratori ricadono in aree soggette a vincolo faunistico (LR 10/1984) della Zona a Gestione Sociale "La Rocca";
- gli aerogeneratori T1, T2 e T3 distano rispettivamente 185, 175 e 350 metri da aree verificate dalla presenza di un componente del sistema botanico-vegetazionale (macchia);

Componente Storico-Culturale

- nessun aerogeneratore con le relative aree di pertinenza (piazzole, viabilità interna) sono interessate dalla presenza di un componente del sistema storico-culturale (vincoli archeologici, vincoli architettonici, segnalazioni, tratturi, ecc.) e dalle relative aree di pertinenza;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

(interazioni con le scelte progettuali, delle tecniche di realizzazione e di sicurezza)

Individuazione dell'area in esame/Analisi del layout dell'impianto

L'impianto in oggetto è posizionato a Sud-Ovest rispetto al centro abitato del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), ad una altitudine di circa 650 m. slm, in località Serro di Luca, su suoli identificati ai Fogli catastali 30 e 35 censiti al NCT di Foggia, mentre la Sottostazione di Trasformazione di Utente verrà realizzata in località Laminta nel territorio comunale di Lacedonia (AV).

Non è documentato che il proponente, al fine di acquisire la disponibilità delle aree per pubblica utilità abbia proceduto alla redazione del piano particellare di esproprio ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 387/2003: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti" e pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al DPR 327/2001 e s.m.

Dati di progetto e sicurezza

- Per la fase d'installazione e successivi lavori di controllo e manutenzione sono previste delle strade di servizio/collegamento delle torri alle strade esistenti. I tracciati stradali ripercorreranno i tratti di strada già esistenti, adeguandoli.
- Sono specificate alcune opere di difesa idraulica.
- Sono specificati interventi a difesa di fenomeni di erosione e/o di frana.
- Sono presenti le analisi sul rischio di rottura accidentale di una pala in condizioni nominali di funzionamento: la gittata massima della pala in caso di rottura accidentale è valutata in 101 m. Dalle verifiche effettuate il fabbricato/masseria abitata più vicina agli aerogeneratori risulta distante circa 235 m (rif. torre T3).

Fasi di cantiere

Le attività volte alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto eolico prevedono le seguenti operazioni: adeguamento della viabilità esistente, realizzazione di nuova viabilità di servizio, delle piazzole di montaggio, delle opere di regimazione idraulica superficiale, del cavidotto interrato interno ed esterno all'impianto, delle sottostazioni elettriche, Inoltre, realizzazione delle fondazioni, montaggio delle torri e ripristino dei luoghi. Infine, il collaudo e l'avviamento dell'impianto.

I tempi necessari ai lavori sono stimati in 8-10 mesi. Non è riportato il bilancio dei materiali da scavo/riporto.

L'occupazione permanente del suolo determinata dall'ingombro di tutte le sovrastrutture (torri, piazzole manutenzione, strade di servizio, stazione di raccolta/sezionamento), è stimata in 3.200 mq.

Norme sulla dismissione

Non è indicato se al termine della convenzione di esercizio, il proponente s'impegna alla rimozione completa delle strutture e delle linee elettriche interrate (cavidotti) e al loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti in essere. Inoltre, e di conseguenza, non è presente l'atto di impegno, così come previsto dalla DGR n. 3029 del 30.12.2010, alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione, di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Misure di mitigazione

Non sono indicate opportune misure di mitigazione sugli impatti per ogni singola componente ambientale. Il proponente si limita ad indicare alcuni interventi di ingegneria naturalistica (pag. 41 - SIA - Relazione di Impatto Paesaggistico).

Misure di compensazione

Non sono indicate soluzioni tecniche a definire opportune misure di compensazione.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

(interferenze sulle componenti ambientali interessate e i possibili effetti degli impatti potenziali)

Atmosfera

Elettrodotti/campi elettromagnetici

La connessione dell'impianto eolico alla RTN sarà effettuata mediante cavidotto interrato. La posa del cavidotto sarà effettuata, lungo tutto il percorso, in aderenza al tracciato della viabilità esistente. Le analisi elaborate, in relazione dell'impatto elettromagnetico, consentono di trarre le seguenti conclusioni (pag. 6 e seguenti SIA Sezione E: Campi Elettromagnetici ed interferenze): il campo di induzione magnetica, in corrispondenza dell'asse dello scavo a circa 20 cm. dal suolo, risulta con un valore massimo pari a circa $2\mu\text{T}$, (inferiore al valore di attenzione di $10\mu\text{T}$ indicato dal DPCM 08.07.03), il valore obiettivo di $3\mu\text{T}$ risulta garantito a partire da circa 1 m dall'asse dello scavo ($0,05\mu\text{T}$). Il campo elettrico risulta essere trascurabile in considerazione della tipologia di linea in cavo interrato, per l'effetto schermante del terreno e dello schermo metallico del cavo. In sintesi, il campo elettromagnetico associato all'elettrodotto in cavo interrato in Media Tensione avrà, in fase di esercizio, valori trascurabili.

Rumori e vibrazioni

Sono state elaborate le seguenti analisi, in relazione dell'impatto determinato dalle emissioni sonore dell'impianto eolico (SIA - Sezione D: Rumore e vibrazioni): campagna di rilievi strumentali del clima acustico ante operam, simulazione dei livelli di pressione sonora post operam.

Gli esiti delle simulazioni sono rappresentati anche in forma grafica mediante una mappa acustica che riporta le curve isofoniche su cartografia IGM.

Non sono individuati e identificati potenziali recettori sensibili.

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, in base all'attuale destinazione d'uso (area agricola) l'area interessata corrisponderebbe a una zona di Classe III; per cui trova applicazione il DPCM 01.03.91 che fissa, in mancanza di zonizzazione acustica, come limiti di accettabilità di pressione sonora: 60 db(A) nel periodo notturno e 70 db(A) durante il giorno. I livelli di rumore, dovuti alle sole immissioni del parco eolico, rispettano i valori limite dell'area (Classe III).

Si riportano le conclusioni del tecnico competente in acustica ambientale (Det. 247/2002): "Il rumore di fondo misurato, nei dieci punti sensibili rispetto agli impianti eolici da realizzare, è pienamente entro i limiti da rispettare per le rispettive zone. Dall'analisi dei valori derivanti dai rilievi effettuati a ridosso di impianti eolici di pari dimensione e potenza, già presenti in zone limitrofe, possiamo supporre che non si avrà un'alterazione significativa sulla qualità dell'ambiente circostante, per cui l'impatto acustico generato da queste tecnologie, può essere considerato con buona approssimazione accettabile e compatibile con gli equilibri naturali e a salvaguardia della salute pubblica".

Ambiente idrico

Dalle verifiche effettuate con la nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia redatta dall'AdB Puglia, si è rilevata la presenza di reticoli idrografici minori a carattere episodico affluenti del Torrente Carapelle. Dalla sovrapposizione del layout di impianto risulta che nessuna delle opere in progetto (viabilità di servizio, piazzole di montaggio, ecc.), ricadono all'interno delle fasce di pertinenza fluviale.

Anche per quanto riguarda la profondità alla quale si collocano i livelli acquiferi garantisce che nessuna interazione potrà avvenire tra scavi delle fondazioni delle torri (5-6 m. da piano di campagna) e circolazione idrica sotterranea. Sono pertanto da escludersi interferenze dell'opera in progetto con regime e la dinamica delle acque sotterranee.

Suolo e sottosuolo

L'area dell'intervento ricade in aree vincolate dal PAI-Puglia. Attestate le condizioni geomorfologiche di pericolosità dell'area si rileva che, anche in presenza di uno studio specialistico che analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata, ogni intervento, all'interno di aree sottoposte alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino, è sottoposto al parere

vincolante della stessa (artt. 13, 14 e 15).

Inoltre, dalle verifiche effettuate con la nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia redatta dall'AdB Puglia, la torre T3 risulta inserita in un Corpo di frana. Mentre le torri T1 e T2 distano rispettivamente 140 e 150 da Aree a dissesto diffuso.

Flora, Fauna ed Ecosistemi

Il proponente conduce una completa analisi vegetazionale e floristica dell'area: la zona, caratterizzata dalla diffusa presenza di coltivazioni intensive di cereali, ed include al proprio interno degli ambiti naturali residui (boschi, macchia alta, pascoli arborati e arbustati). Nello specifico, dalle verifiche effettuate tramite la carta dell'Uso del Suolo, la Carta Tecnica Regionale e le Ortofoto (2010), le torri T1 e T3 risultano posizionate all'esterno di un ambito di aree naturali a pascolo.

All'interno di tale ecosistema sopravvive ancora una comunità faunistica non banale. Sono riportate le checklist della fauna vertebrata potenzialmente presente nell'area d'impianto. Per ciascuna specie vengono date indicazioni riguardo allo status attuale e sul trend.

In conclusione, si riscontra una sostanziale compatibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale ecologico.

Paesaggio

Il progetto prevede l'utilizzo di torri del tipo a tubolare, di colore neutro con l'utilizzo di vernici non riflettenti. I centri abitati sono a una distanza maggiore di 1 km. L'impianto rientra in un territorio perimetrato come ambito territoriale esteso di tipo D del PUTT/P pertanto è soggetto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (art. 2.01, comma 2 delle NTA).

È presente nella documentazione la relazione Paesaggistica, redatta in forma compiuta ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA.

Il contesto paesaggistico dell'area si connota essenzialmente per la successione di rilievi collinari dalla morfologia dolce e di avvallamenti dove è presente una vegetazione forestale verso il Torrente Carapelle e il fiume Ofanto. Un contesto con emergenze naturalistiche di pregio, poco antropizzato in senso rurale e a buon assorbimento visivo, che comporta una qualità visuale del paesaggio medio-alta.

È stato prodotto un elaborato di inserimento paesaggistico sufficiente a valutare gli impatti. Sono presenti le simulazioni fotografiche sia dai ricettori più sensibili (strade provinciali, masserie abitate, centri urbani) e sia da punti panoramici sensibili riscontrati nell'area.

L'impatto visivo dovuto all'inserimento delle torri deve considerarsi di scarsa entità e compatibile con il contesto paesaggistico.

Impatti cumulativi

Il progetto si colloca in un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di analoghe proposte progettuali già assentite e/o realizzate. In relazione alla sovrapposizione dell'iniziativa progettuale con altri impianti presenti nell'area, lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico complessiva del sistema ambientale coinvolto (paesaggio, ecosistemi, ecc.) Inoltre, alcune di queste realizzazioni, sono fortemente incompatibili con il parco eolico oggetto di valutazione: la torre T1 dista 65 m. da un impianto già realizzato e funzionante (cfr. Ortofoto 2010 Servizio WMS del SIT della Regione Puglia) e le torri T2 e T3 distano rispettivamente 200 e 350 m. da altri aerogeneratori già realizzati.

Sintesi non tecnica

È assente la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale così come previsto dall'art. 8, lett. k, della LR n. 11/2001.

Conclusioni

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate

e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti, si esprime parere sfavorevole di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), in località Serro di Luca, proposto da ROSA DEI VENTI 2 Srl con sede legale in via Calabritto, 20, 80121 Napoli”.

- il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., con nota prot. n. 5693 del 13/07/2012, comunicava alla società Rosa dei Venti 2 Srl, i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., allegando il parere del Comitato VIA regionale di cui sopra.
- La società Rosa dei venti 2 Srl trasmetteva allo scrivente Ufficio osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con nota di accompagnamento acquisita ai prott. nn. 6463 del 07.08.2012 e 6820 del 30.08.2012 (fax).

Nella seduta dell'11.09.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutate le predette controdeduzioni, così si esprimeva:

“Premesso che con nota prot. AOO 89/5693 del 13 luglio 2012 l'Ufficio VIA/VAS dell'Assessorato regionale all'Ecologia, comunicava alla Società richiedente Rosa dei Venti 2 con sede in via Calabritto n° 20-Napoli, il parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) in località Serro di Luca, rilasciato nella seduta del 22 maggio 2012 del Comitato regionale VIA;

- le motivazioni espresse nel summenzionato parere sfavorevole sono essenzialmente basate sulle valutazioni emerse dall'istruttoria preliminare degli elaborati a seguito delle seguenti criticità ambientali:
 - che la Torre n° 3 ricade in zona perimetrata dal PAI “PG3 - area a pericolosità geomorfologica molto elevata”;
 - che le Torri n° 1 e n° 2 ricadono all'interno della fascia protetta di 100 mt delle aree boscate e/o percorse dal fuoco, tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. ove è vietato l'alterazione dello stato dei luoghi;
 - che il cavidotto di collegamento le 3 Torri attraversa territori agricoli perimetrati nel PAI quali zone “PG2 e PG3 ad elevato rischio geomorfologico”;
 - che il progetto si colloca in ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di analoghe proposte progettuali già assentite e/o realizzate, per cui in relazione alla sovrapposizione dell'iniziativa progettuale con altri impianti nell'area lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico complessiva del sistema ambientale coinvolto (paesaggio ed ecosistemi), inoltre la Torre n°1 dista 65 mt da un impianto già realizzato e funzionante mentre le Torri n°2 e n°3 distano rispettivamente 200 e 350 mt da altri aerogeneratori già realizzati.
- La Soc. proponente Rosa dei Venti 2, con propria nota prot. 001.12 del 23 luglio 2012, ha comunicato all'Assessorato Regionale all'Ecologia, Uff. VIA/VAS, le proprie osservazioni con controdeduzioni ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 allegando proposte alternative, ai fini dell'espressione del parere favorevole da parte del Comitato Regionale VIA;
- Le proposte formulate nelle suddette controdeduzioni, contemplano l'eliminazione delle Torri n°1 e n°3, unitamente alla traslazione della Torre n°2 di 247 mt dal luogo originariamente previsto, comunque

all'interno della medesima particella catastale.

Infine in ordine all'attraversamento del cavidotto entro territori classificati dal PAI in PG3 e PG2, si segnala che per effetto del layout mitigativo proposto, il tracciato verrebbe evitato;

Ciò premesso e considerato, ritenuto che la delocalizzazione della Torre n°2, associato alla eliminazione delle Torri n°1 e n°3, determina una nuova soluzione progettuale da sottoporre comunque nuovamente a verifica di assoggettabilità a VIA, preso atto che la documentazione allegata alle controdeduzioni risulta comunque insufficiente al fine di una completa istruttoria volta a valutare il superamento delle criticità già evidenziate nel corso della precedente istruttoria, si conferma il parere negativo già espresso nella seduta del 22 maggio 2012.”

- In data 14/09/2012, la Società Rosa dei venti 2 Srl trasmetteva allo scrivente Ufficio, con propria nota rif. 002.12 acquisita al protocollo di questo Servizio n. 7391 del 17/09/2012, precisazioni in merito alle “osservazioni con controdeduzioni, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990” e finalizzate a puntualizzare che “le predette “Osservazioni con controdeduzioni” non costituiscono acquiescenza alla intervenuta realizzazione, da parte di terzi, di aerogeneratori giudicati fortemente incompatibili con gli aerogeneratori di progetto della scrivente”, atteso che, se fosse stato rispettato l’ordine cronologico delle relative istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, e corrispondenti alla data del 3/02/2004 per la Società Rosa dei Venti 2 ed a quella del 25/11/2008 per la Società “Wind Farm Rocchetta Srl” (già Windstrom Energia Eolica Srl), la domanda di autorizzazione di quest’ultima avrebbe dovuto essere esaminata dopo. Con tale premessa, la Società proponente auspica il favorevole accoglimento del layout mitigativo proposto nelle prefate controdeduzioni, riservandosi, in caso contrario, di adire all’autorità giudiziaria competente.

- In relazione alle precisazioni di cui immediatamente sopra, trasmesse dalla Società Rosa dei Venti 2 Srl, l’Ufficio scrivente, ritiene pertinente evidenziare quanto già espresso dal Comitato Reg.le VIA nel parere definitivo del 22 maggio 2012, nella fattispecie che “la documentazione allegata alle controdeduzioni risulta comunque insufficiente al fine di una completa istruttoria volta a valutare il superamento delle criticità già evidenziate nel corso della precedente istruttoria”, nell’ambito della quale l’impatto cumulativo non è né l’unico né il cardinale motivo ostativo all’accoglimento della proposta progettuale, e che il layout mitigativo proposto, consistente nella delocalizzazione della Torre n°2, associata alla eliminazione delle Torri n°1 e n°3, in considerazione della normativa vigente, “determina una nuova soluzione progettuale da sottoporre comunque nuovamente a verifica di assoggettabilità a VIA”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 22.05.2012 e dell'11.09.2012 e riportati nel presente atto, parere di compatibilità ambientale sfavorevole al parco eolico ed infrastrutture connesse, del progetto sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in loc. "Serro di Luca" - proponente Rosa dei Venti 2 Srl - Sede legale: Via Calabritto, 20 - 80121 Napoli.

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, al Comune di

Rocchetta Sant'Antonio (FG), al Comune di Lacedonia (AV), alla Provincia di Foggia, alla Regione Campania, Servizio VIA e valutazione di Incidenza;

- di pubblicare il presente provvedimento sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali, sul sito web istituzionale della Regione Puglia;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS
Dott. Giuseppe Pastore
